Anno 1871. Roma - Mercoledì, 27 Dicembre Num. 353.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza i Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato, in Roma centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZA.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n° 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 565 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, firmato a Firenze il 26 febbraio 1871, e le cui ratificazioni furono scambiate a Washington il 17 novembre 1871.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 14 dicembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Un trattato di commercio e navigazione essendo stato conchiuso tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, e dai rispettivi Plenipotenziarii sottoscritto in Firenze addì ventisei febbraio del corrente anno mille ottocento settantuno,

Trattato del tenore seguente:

Trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.

Sua Maestà il Re d'Italia e gli Stati Uniti d'America, desiderando di estendere e facilitare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due paesi, hanno determinato di conchiudere a questo scopo un trattato ed hanno nominato come loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia, il nobile Emilio Visconti-Venosta, Gran Cordone dei Suoi Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Deputato al Parlamento e Suo Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

E gli Stati Uniti d'America, Giorgio Perkins Marsh, loro Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia;

E i predetti Plenipotenziari, avendo scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno conchiuso e firmato i seguenti articoli:

Art. 1. Vi sarà fra i territori delle Alte Parti contraenti reciproca libertà di commercio e di navigazione.

I cittadini italiani negli Stati Uniti e i cittadini degli Stati Uniti in Italia avranno scambievolmente libertà di entrare coi loro bastimenti e carichi in tutti quei porti dell'Italia e degli Stati Uniti, rispettivamente, che possano essere aperti al commercio estero.

Essi avranno pure libertà di soggiornare e risiedere in qualsivoglia parte dei detti territori.

Essi godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti di ciascuna parte, gli stessi diritti, privilegi, favori, immunità ed esenzioni pel loro commercio e navigazione che i nativi del paese in cui risiedono, senza pagare altri o maggiori diritti o gravami di quelli pagati da questi ultimi, sotto condizione d'assoggettarsi alle leggi e regolamenti in vigore.

Le navi da guerra delle due Potenze riceveranno nei rispettivi loro porti il trattamento di quelle della nazione più favorita.

Art. 2. I cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti avranno libertà di viaggiare negli Stati e territori dell'altra, di esercitare il commercio all'ingrosso ed al minuto, di prendere in affitto ed occupare case e magazzini, d'impiegare agenti a loro scelta, ed in generale di fare qualunque cosa incidentale o necessaria al commercio, alle medesime condizioni dei nazionali, sottomettendosi alle leggi in vigore.

Art. 3. I cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti riceveranno negli Stati e territori dell'altra la più costante protezione e sicurezza per le loro persone e proprietà e godranno a questo riguardo degli stessi diritti o privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, purchè si sottomettano alle condizioni imposte a questi ultimi.

Essi andranno per altro esenti nei loro rispettivi Stati dal servizio militare obbligatorio, sì nell'esercito che nella marina, nelle forze regolari o nella guardia nazionale o nella milizia.

Essi saranno pure esenti da ogni uffizio giudiziario o municipale, da ogni contribuzione di sorta in natura o in denaro che fosse esatta in compenso di servizi personali.

Art. 4. I cittadini di nessuna delle Parti contraenti saranno sottomessi negli Stati o territori dell'altra a niuno *embargo*, nè trattenuti colle loro navi, carichi, mercanzie od effetti per qualunque spedizione militare, nè per qualsivoglia motivo pubblico o privato, senza che venga accordata agli interessati una indennità sufficiente, previamente convenuta, quando sia possibile.

Art. 5. Le Alte Parti contraenti convengono che qualunque specie di prodotto, manifattura o mercanzia di uno Stato estero la cui importazione in Italia possa essere di quando in quando coi suoi propri bastimenti permessa dalle leggi, possa essere pure importata coi bastimenti degli Stati Uniti; che nessun maggiore od altro diritto sul tonnellaggio del bastimento o sul carico sarà posto e percepito, sia che l'importazione si faccia coi bastimenti dell'uno Stato e dell'altro. E nella stessa maniera che qualunque specie di prodotto, manifattura e mercanzia di uno Stato estero la cui importazione negli Stati Uniti coi suoi propri bastimenti possa essere di quando in quando dalle leggi permessa, possa essere pure importata coi bastimenti italiani e che nessun maggiore od altro diritto sul tonnellaggio del bastimento o sul suo carico sarà posto e percepito, sia che l'importazione si faccia coi bastimenti dell'uno Stato o dell'altro. Ed esse inoltre convengono che tutto ciò la cui importazione o riesportazione da uno dei due Stati ad uno Stato estero coi suoi propri bastimenti, sia permessa dalle leggi, possa nella stessa guisa venire esportato o riesportato coi bastimenti dell'altro Stato, e che gli stessi premi, diritti e rimborsi di diritti saranno concessi e percepiti sia che tale esportazione o riesportazione si faccia coi bastimenti dell'Italia o degli Stati Uniti.

Art. 6. Nessun altro o maggiore diritto sarà posto sulla importazione in Italia di qualunque articolo, prodotto del suolo o dell'industria degli Stati Uniti, e nessun altro o maggiore diritto sarà posto sull'importazione negli Stati Uniti di qualunque articolo, prodotto del suolo o dell'industria dell'Italia, di quelli che devono o dovranno pagarsi sopra gli identici articoli costituenti il prodotto del suolo e dell'industria di un altro Stato estero, nè nessun altro o maggior diritto o imposizione sarà posto in uno di questi due Stati sulla esportazione di qualunque articolo in Italia o agli Stati Uniti rispettivamente, di quelli che devono pagarsi sopra gli identici articoli che si esportano ad uno Stato estero; nè nessuna proibizione sarà posta sull'importazione o esportazione di qulunque articolo prodotto del suolo o dell'industria d'Italia o degli Stati Uniti, ai o dai territori d'Italia, ai o dai territori degli Stati Uniti, che non sia egualmente estesa a tutte le altre nazioni.

Art. 7. Le navi d'Italia che arrivano in un porto degli Stati Uniti, e reciprocamente, le navi degli Stati Uniti che arrivano ad un porto d'Italia possono procedere ad un altro porto dello stesso Stato ed ivi scaricare quella parte del loro primitivo carico che possono non avere scaricato al porto dove prima arrivarono; è però inteso e convenuto che nessuna disposizione contenuta in questo articolo si applicherà alla navigazione di costa d'ambedue gli Stati, che ciascuna delle due parti contraenti si riserva esclusivamente per sè.

Art. 8. Saranno esenti dal pagare i diritti di tonnellaggio, di ancoraggio e di spedizione nei porti rispettivi:

1° Le navi che entrate in zavorra ripartiranno in zavorra da qualunque porto provengano;

2° Le navi che sieno passate da un porto di uno dei due Stati in uno e più porti del medesimo Stato, per deporvi in tutto o in parte il loro carico, per prendervelo o completarvelo, ogniqualvolta forniscano la prova d'aver già pagato i diritti summenzionati;

3° Le navi che entrate col carico in un porto, o volontariamente o pel cattivo tempo, ne usciranno senza aver disposto di tutto o di parte del loro carico, o senza averlo ivi completato

Nessuna nave di uno degli Stati che sia forzata ad entrare in un porto dell'altro si reputerà fare operazioni di commercio, se avrà scaricato delle mercanzie semplicemente per restauri, trasbordato il suo carico sopra altra nave in caso d'innavigabilità della prima, comprato vettovaglie o venduto mercanzie avariate per la riesportazione. È però inteso che ogni porzione di tali merci avariate, destinate ad essere vendute per la consumazione interna, sarà soggetta al pagamento dei relativi diritti di dogana.

Art. 9. Quando una nave appartenente ai cittadini di una delle Parti contraenti venisse a naufragare, affondare o soffrire qualche avaria sulle coste o nei dominii dell'altra, le sarà concessa ogni assistenza e protezione nello stesso modo che si usa e costuma colle navi dello Stato ove avvenne l'infortunio, permettendo alla medesima di scaricare, se è necessario, il suo contenuto, mercanzie ed effetti, e di ricaricare lo stesso contenuto, o parte di esso, senza pagare nessun diritto di sorta, eccetto quello che può essere dovuto sopra gli articoli lasciati per la consumazione.

Art. 10. Le navi di una delle Parti contraenti avranno libertà nei territori e dominii dell'altra di completare il proprio equipaggio per poter proseguire il viaggio con marinai arruolati nel paese, semprechè si conformino ai regolamenti locali e il loro arruolamento sia volontario.

Art. 11. Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle Alte Parti contraenti che fossero state predate dai pirati, sia nei limiti della sua giurisdizione o in alto mare, e fossero trasportate o trovate nelle rade, fiumi, baje, porti o dominii dell'altra, saranno consegnate ai loro proprietari, purchè provino in debita e giusta forma i loro diritti avanti i competenti tribunali; è però inteso che il reclamo dovrà essere fatto nel termine di un (1) anno, dalle Parti stesse, dai loro procuratori o dagli agenti dei rispettivi Governi.

Art. 12. Le Alte Parti contraenti convengono che, verificandosi la sventura di una guerra fra esse, la proprietà privata dei rispettivi loro cittadini e sudditi, ad eccezione del contrabbando di guerra, sarà in alto mare o in qualsivoglia altro luogo esente da cattura o da confisca per parte delle navi armate o delle forze militari d'ambo le parti; è però inteso che questa esenzione non si estenderà alle navi ed ai loro carichi che tentino di entrare in un porto bloccato dalle forze navali dell'una o dell'altra parte.

Art. 13. Le Alte Parti contraenti avendo convenuto che lo stato di guerra fra una di esse ed una terza potenza, eccetto i casi di blocco e di contrabbando di guerra, non avrà influenza sul commercio neutrale dell'altra, e bramando rimuovere ogni dubbio che possa finora essere stato elevato riguardo a quanto è necessario, secondo i principii d'equità e di giustizia, per costituire un blocco legale, esse qui espressamente dichiarano che saranno considerati come bloccati soltanto quei luoghi che saranno effettivamente investiti da forze navali capaci d'impedire l'accesso ai neutrali, e in guisa disposte da creare per parte dei medesimi un evidente pericolo d'entrarvi.

Art. 14. E considerando che di frequente avviene che dei bastimenti navighino verso un porto od una piazza appartenente al nemico senza sapere che la medesima è assediata, bloccata o investita, è convenuto che ogni bastimento che si trovi in siffatte condizioni può essere respinto da quel porto o da quella piazza, ma non sarà trattenuto, nè verrà confiscata nessuna parte del suo carico se non sia contrabbando di guerra, a meno che dopo aver ricevuto avviso di quel blocco ed investimento da un ufficiale comandante una nave che faccia parte delle forze bloccanti, mediante annotazione fatta dal medesimo sulle carte della nave, menzionante la data e la latitudine e longitudine in cui detta annotazione venne fatta, esso di nuovo tenterà d'entrare; ma gli sarà permesso d'andare ad un altro porto o piazza che crederà conveniente. È neppure a nessuna nave di una delle Parti che sia entrata in un porto prima che questo fosse effettivamente assediato, bloccato o investito dall'altra, sarà impedito di uscirne col suo carico, e se dessa vi si trovasse dentro dopo la conquista o la resa, non sarà nè la nave, nè il suo carico sottoposto a confisca, ma saranno restituiti ai loro proprietari; e se una nave entrata nel porto prima che il blocco avesse luogo, dopo che questo è stabilito, prenderà a bordo del carico, sarà soggetta ad essere avvertita dalle forze bloccanti di tornare al porto bloccato e di deporre il carico, e se dopo aver ricevuto tale avviso la nave persisterà nel voler partire col carico, essa andrà sottoposta alle stesse conseguenze di una nave che tenti d'entrare in un porto bloccato dopo averne ricevuto avviso dalle forze bloccanti.

Art. 15. La libertà di commercio e navigazione dal presente trattato assicurata ai neutrali, si estenderà ad ogni specie di mercanzia, eccetto solo quelle indicate col nome di contrabbando di guerra. E allo scopo di rimuovere ogni causa di dubbio e malinteso in questo proposito, le Parti contraenti espressamente convengono e dichiarano che i seguenti oggetti e non altri si considereranno compresi sotto questa denominazione.

1° Cannoni, mortai, colubrine, obizzi, moschetti, fucili semplici o rigati, rifles, pistole, carabine, picche, spade, sciabole, lance, aste, alabarde, bombe, granate, polvere, micce, palle, ed ogni altra cosa ad esse appartenente, ed espressamente manipolata per uso di queste armi.

2° Cuoiami da infanteria, istrumenti di guerra e armi difensive, abiti tagliati o fatti in forma militare, e per uso militare.

3° Cuoiami di cavalleria, selle da guerra e fonde.

4° E generalmente ogni specie di armi ed istrumenti di ferro, acciaio, ottone e rame ed ogni altra materia manufatta, preparata e formata espressamente a far la guerra in terra o in mare.

Art. 16. Sarà permesso ai sudditi italiani ed ai cittadini degli Stati Uniti di navigare coi loro bastimenti, con ogni maniera di libertà e sicurezza, senza che nessuna distinzione venga fatta a chi appartengono le mercanzie caricate sui medesimi, da qualunque porto ai luoghi di coloro che sono o saranno in avvenire in ostilità con una o coll'altra delle Parti contraenti. Sarà parimente permesso ai precitati cittadini di navigare coi bastimenti e mercanzie sopra ricordate, e di esercitare il commercio colla stessa libertà e sicurezza dalle piazze, porti e rade di coloro che sono nemici di ambedue o di una delle Parti, senza nessuna opposizione o disturbo di sorta, non solo direttamente dai luoghi del nemico sopra ricordati ai luoghi dei neutrali, ma eziandio da uno ad un altro luogo appartenente ad un nemico, sieno essi sotto la giurisdizione di una o più potenze. Ed è pure qui stipulato che nave libera rende libera la merce e che sarà reputato libero ed esente da cattura tutto ciò che sarà trovato a bordo delle navi appartenenti ai cittadini di una delle Parti contraenti, quantunque l'intero carico od una parte di esso appartenga ai nemici dell'altra, eccetto sempre il contrabbando di guerra. È inoltre convenuto nello stesso modo che la stessa libertà si estenda alle persone che si trovano a bordo di nave libera e che esse non ne verranno tolte a meno che non siano ufficiali o soldati, e al servizio attuale del nemico. A condizione tuttavia, e questo è qui convenuto, che le disposizioni contenute in questo articolo le quali dichiarano che la bandiera cuopre la proprietà, s'intenderanno *applicabili solo a quelle potenze che riconoscono questo principio*, ma se una delle due Parti contraenti sarà in guerra con una terza potenza, e l'altra neutrale, la bandiera del neutrale cuoprirà la proprietà dei nemici, i Governi dei quali riconoscono questo principio, *e non degli altri*.

Art. 17. Tutti i bastimenti che navigheranno sotto la bandiera d'Italia, muniti delle carte richieste dalla legislazione della medesima, saranno negli Stati Uniti considerati come bastimenti dell'Italia, e reciprocamente tutti i bastimenti che navigheranno sotto la bandiera degli Stati Uniti, muniti delle carte richieste dalla legislazione dei medesimi, saranno considerati in Italia come bastimenti degli Stati Uniti.

Art. 18. Allo scopo d'impedire ogni disordine nella visita e nell'esame delle navi e dei carichi d'ambedue le Parti contraenti in alto mare, esse hanno mutuamente consentito che qualora una nave da guerra ne incontri un'altra che tale non sia, dell'altra Parte contraente, la prima rimarrà a conveniente distanza, e potrà inviare il suo battello con due o tre uomini solamente, affine di procedere al suddetto esame delle carte concernenti la proprietà della nave e del carico, senza cagionare la minima estorsione, violenza o cattivi trattamenti. Ed è espressamente convenuto che in niun caso si esigerà che la parte non armata vada a bordo della nave che vuol fare la visita, per mostrare le sue carte o per qualunque altro siasi scopo.

Art. 19. È convenuto che le disposizioni contenute nel presente trattato, relative alla visita ed all'esame di una nave, saranno applicabili solo a quelle che navigano senza un convoglio, e nel caso contrario, la dichiarazione verbale del comandante del convoglio sulla sua parola d'onore che le navi poste sotto la sua protezione appartengono alla nazione di cui egli porta la bandiera, e, quando sieno diretti ad un porto nemico, che non hanno contrabbando di guerra, sarà sufficiente.

Art. 20. Allo scopo di provvedere efficacemente alla sicurezza dei cittadini e sudditi delle Parti contraenti, esse convengono tra loro che sarà rigorosamente prescritto a tutti i comandanti delle navi da guerra di ciascuna Parte rispettivamente di astenersi dal far danno o commettere oltraggi sulle persone dei cittadini o sudditi dell'altra, o sulle loro navi o proprietà; e se i sopradetti comandanti agiranno contrariamente a queste disposizioni, saranno severamente puniti e resi responsabili nelle loro persone e proprietà per la soddisfazione e riparazione dei predetti danni, di qualunque natura essi siano.

Art. 21. Se per impreveduta sventura, che Dio tolga, le due Parti contraenti s'impegnassero in guerra tra loro, esse hanno convenuto e convengono, ora per allora, che sarà concesso il termine di sei mesi ai mercanti che risiedono sulle coste e nei porti dell'una e dell'altra, ed il termine di un anno a coloro che abitano nell'interno per sistemare i loro affari e trasportare i loro effetti dove lor piaccia, col salvacondotto necessario a proteggere loro e le loro proprietà fino all'arrivo nei porti indicati pel loro imbarco; e alle donne e ai ragazzi, agli studenti d'ogni facoltà, ai coltivatori del suolo, artigiani, meccanici, manifattori e pescatori, inermi e dimoranti in città, villaggi e luoghi non fortificati, ed in generale a tutti coloro le occupazioni dei quali sono dirette alla sussistenza comune ed a benefizio dell'umanità, sarà concesso di continuare nelle rispettive faccende e non verranno molestati nelle loro persone, nè le loro case saranno bruciate o in altra guisa distrutte, nè i loro campi devastati dalle forze armate dei belligeranti, in potere dei quali sieno caduti per accidenti di guerra; ma, se fia necessario che si tolga loro alcuna cosa per uso dei belligeranti, la medesima sarà pagata ad un prezzo ragionevole.

E si dichiara che nè la pretesa che la guerra scioglie ogni trattato, nè qualsivoglia altra si reputerà annullare o sospendere questo articolo; ma, al contrario, che lo stato di guerra è precisamente quello per cui viene così disposto, ed è per la sua durata che questi provvedimenti dovranno religiosamente osservarsi, come gli obblighi i più riconosciuti nel diritto internazionale.

Art. 22. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti potranno disporre dei loro beni mobili posti nella giurisdizione dell'altra per vendita, donazione, testamento, o in qualsivoglia altro modo; e i loro rappresentanti, i quali siano cittadini dell'altra parte, succederanno nei loro beni mobili, sia per testamento che *ab intestato*, e potranno prenderne possesso in persona o per mezzo di altri che agiscano in loro nome, e disporre a volontà, pagando quei diritti soltanto che gli abitanti dello Stato in cui tali beni son posti sono obbligati a pagare in simili casi.

Trattandosi di possedimento di beni immobili, i cittadini e sudditi delle due Parti contraenti saranno trattati sul piede della nazione più favorita.

Art. 23. I cittadini dell'una e dell'altra parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per mantenere e difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni e tasse all'infuori di quelle imposte ai nazionali; essi saranno in conseguenza liberi d'impiegare in difesa dei loro diritti gli avvocati, sollecitatori, notari, agenti e fattori che essi giudichino convenienti in tutte le loro cause, e tali cittadini e agenti avranno facoltà di assistere alle decisioni e sentenze dei tribunali in tutte le cause che li concernono, come pure di assistere agli esami e deposizioni che possano prodursi nei giudizi medesimi.

Art. 24. Il Regno d'Italia e gli Stati Uniti di America s'impegnano scambievolmente a non accordare nessun favore particolare alle altre nazioni, in materia di commercio e di navigazione, che non divenga immediatamente comune all'altra parte, la quale ne godrà liberamente, se la concessione venne liberamente fatta, o accordando eguale compenso, se la concessione fu condizionale.

Art. 25. Il presente trattato sarà in vigore per cinque (5) anni a decorrere dal giorno dello scambio delle ratifiche, e se dodici (12) mesi prima dello spirare di questo periodo, niuna delle Alte Parti contraenti avrà ufficialmente annunciato all'altra la sua intenzione di porre termine al detto trattato, esso resterà obbligatorio per ambe le parti per un (1) anno ancora, e così di seguito fino allo spirare dei dodici (12) mesi che seguiranno tale notificazione, qualunque sia il tempo in cui la medesima avrà avuto luogo.

Art. 26. Il presente trattato sarà approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia e dal Presidente degli Stati Uniti per e con l'avviso e consenso del Senato degli Stati Uniti e del Parlamento italiano dei predetti Stati, e le ratifiche saranno scambiate a Washington entro dodici mesi dalla data del presente, o più presto se è possibile.

In fede di che, i plenipotenziari delle parti contraenti hanno firmato il presente trattato in duplicato, in lingua italiana ed inglese, e vi hanno apposto i loro rispettivi sigilli.

Fatto a Firenze questo vigesimosesto giorno di febbraio, nell'anno del nostro Signore mille ottocento settantuno.

(*L. S.*) *Firm.* VISCONTI-VENOSTA.
(*L. S.*) *Firm.* GEORGE P. MARSH.

Noi avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto trattato lo abbiamo approvato, accettato, ratificato e confermato, come per le presenti lo approviamo, accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Grande Sigillo delle Nostre armi.

Date in Firenze, addì venticinque del mese di giugno, l'anno del Signore mille ottocento settant'uno, vigesimo terzo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re
Il Ministro Segr. di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

Il N. 563 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*;

Visto l'articolo 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e 1 dell'allegato *N* di detta legge;

Visto il Nostro decreto 17 febbraio 1870, numero 5519;

Visti gli atti verbali di presa di possesso, operata per gli effetti della conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dovuta, per la conversione dei beni immobili appresi dal Demanio, agli enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposizione dei Ministri delle Finanze, e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato, instituita dall'articolo 8 della suddetta legge 15 agosto 1867,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco controfirmato dai Nostri Ministri delle Finanze, e di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte nella colonna 8 dell'Elenco stesso (*).

Art. 2. In relazione all'articolo precedente, dalla rendita consolidata 5 per cento inscritta col Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Demanio dello Stato per gli Enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione, sarà trasferita, con decorrenza 1° luglio 1871, la complessiva rendita di lire 370,234 81 (lire trecento settantamila duecento trentaquattro e centesimi ottant'uno) agli Enti morali ecclesiastici indicati nell'Elenco annesso al presente decreto, ripartitamente per le somme loro assegnate nella colonna 8 dell'Elenco medesimo.

Sono definitivamente accertate in lire 1,398,014 67 (lire un milione trecento novant'ottomila quattordici e centesimi sessantasette) le rate di rendita maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili a tutto giugno 1871, e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio in esecuzione del Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, nelle somme depurate

(*) *V. l'Elenco in 3ª pagina.*

dall'imposta di ricchezza mobile, esposte nella colonna 18 dell'annesso Elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 ottobre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.
G. DE FALCO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

AVVISO.

Questa Direzione Generale dichiara di non ritenersi obbligata a pagare il prezzo di abbonamento pel 1872 di quei giornali, per i quali non rinnovò l'associazione prima del 31 dicembre 1871, e considererà come gratuito l'invio di tutte quelle pubblicazioni periodiche che le venissero trasmesse senza abbonamento.

Firenze, li 23 dicembre 1871.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª *pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita 5 per 0(0 iscritta al n. 38776 dei registri di questa Generale Direzione per annue lire 1200 al nome di Burgio Concetta di Giuseppe, domiciliata in Palermo, moglie di Burgio Giuseppe, e quella del relativo certificato d'usufrutto a favore di Burgio Maddalena, nubile, fu Luigi, domiciliata in Palermo; allegandosi l'identità delle suddette persone con quelle, per l'intestataria di:

Burgio Concetta, nubile, di Giuseppe, e per l'usufruttuaria di:

Villeneuve Maddalena in Burgio, fu Luigi, moglie di Burgio Giuseppe.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso e non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, addì 24 novembre 1871.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il ff. di Sindaco di Roma ha pubblicato il seguente avviso concernente i pensionati:

I certificati di esistenza in vita si rilasciano per questo mese a cominciare dal 28 per esibirsi dalle parti interessate alla ragioneria nei giorni stessi che li riceveranno dal Municipio, e quindi ritirarli nei successivi giorni insieme al pagamento dello assegno loro dovuto.

Gli intestatari dei certificati d'iscrizioni dovranno *assolutamente* presentarsi personalmente, recando seco i rispettivi libretti.

I certificati surriferiti si distribuiranno nel solito ufficio al Campidoglio, *posto sotto* l'Arco di Monte Caprino, nell'ordine seguente:

Nel giorno 28 dicembre dalla lettera A alla E.
Nel giorno 29 detto dalla lettera F alla Q.
Nel giorno 30 detto dalla lettera P alla Z.

L'ufficio nei soli giorni della distribuzione suddetta è aperto al pubblico dalle 7 del mattino alle 3 pomeridiane.

Dal Campidoglio, li 25 dicembre 1871.

— Nella tornata del 10 dicembre 1871 la Regia Accademia dei Lincei ricevette le seguenti comunicazioni:

Il prof. Carlo Maggiorani, sotto il titolo di « Reminiscenze antropologiche della Sicilia », lesse alcune osservazioni sulle origini dei Siculi. Dopo aver premesso che a Palermo si veggono fattezze che accennano a stirpi diverse: — greca, romana, saracena, ecc., — egli intese a mettere in luce un altro tipo di più antica origine che si trova nella classe inferiore, ed in ispecie nel ceto dei merciauoli. A questo tipo procacciò di assegnare provenienza semitica, a stabilire la quale giovavasi d'argomenti desunti non solo dai dati craniologici e dagli archeologici, ma sippure dai costumi, dal carattere e dalle tendenze degli abitanti, non che dalle inflessioni della voce e da alcune malattie tuttora dominanti nell'isola, e che afflissero un giorno la stirpe semitica. In seguito l'autore toccò di volo il tema della conversione delle razze e recò in mezzo alcuni indizii atti a confortar l'opinione che la stirpe semitica sia un raffinamento della melanica: quali sarebbero le precocità dell'ingegno, la più sollecita sinostasi e la superiorità relativa della donna. La lettura finiva col desiderio che essa potesse servire di stimolo a coltivare l'antropologia di Sicilia. Ora che la grande opera della unione d'Italia è compiuta, quale investigazione più generosa e desiderata che il rintracciare le origini di popoli che divisi finora fra loro, e quasi gli uni agli altri stranieri, formano oggi un sol regno e vivono ad una stessa legge.

Il prof. Ponzi presentò all'Accademia la carta geologica in fotografia del bacino di Roma, ridotta da quella fatta per la Commissione dell'agro romano nella proporzione 1/80,000 e si espresse come segue:

La storia fisica dell'Italia centrale, da me pubblicata nell'anno passato, negli atti della R. Accademia dei Lincei, può servire d'illustrazione a questa carta, da cui si scorge che alla formazione del bacino di Roma, rappresentato dall'ultimo tronco del Tevere, concorrono tutti i terreni che, senza interruzione, si succedono dall'*infralias* fino ai più moderni in via di formazione.

Le roccie loro sono così piene di fossili caratteristici, da costituire eccellenti orizzonti geologici, per la determinazione dei tempi nella scala stratigrafica.

Così gli ammoniti e gli altri fossili classici, pel gruppo del Monte Gennaro, le ippuriti cretacee, per quello di Guadagnolo e della Mentorella, le mummuliti eoceniche, per i Monti Rusto e Scalambra.

Tutta la parte bassa si compone dei letti depositati dal mare subappennino che rappresentano il pliocene inferiore o tortoniano e il superiore Piacentino, reso tanto celebre per i fossili del Monte Mario. A questi succede l'epoca del Diluvio appennino, sotto forma di breccie diffuse dal mare di quel tempo al quale succedette l'epoca glaciale, rappresentata presso di noi dai vulcani cimini. Questi somministrarono le materie dei tufi, che ricuoprono tutta la campagna romana, che per spinte delle loro eruzioni, venne messa in secco. Nell'epoca alluvionare succeduta a quella per la fusione delle nevi e dei ghiacci, si formarono le grandi correnti, che valsero a scavare le ampie fosse, entro le quali scorrono i fiumi moderni fra i depositi di sabbie e di breccie di quell'epoca.

Durante questi tempi, spenti i vulcani cimini, tutta la forza vulcanica si concentrò nel Lazio, per ispiegarvi tre grandi periodi di eruzioni. Questi, dopo avervi per gradi esaurita tutta la violenza eruttiva, declinarono per venirsi ad estinguere nelle epoche storiche.

La carta che oggi vi presento potrebbe servire come di un saggio per la costruzione della grande carta italiana tanto desiderata.

Il professor Jacobini richiamò l'attenzione dell'Accademia sopra i vantaggi che arreca allo Stato la istituzione di colonie agrarie, annesse ai poderi-scuola provinciali, in cui sieno ammessi i figli del popolo, per istruirli nell'esercizio dell'agricoltura razionale, nelle sue varie branche, nelle arti accessorie, e nel tempo stesso nel maneggio delle armi. Disse doversi annoverare fra le condizioni utili, la scelta di località che goda di aria salubre, che rappresenti il clima ed il suolo, che predominano nella provincia, e che il terreno sia di tale estensione da potervi esercitare le colture ad essa convenienti, ed in tali proporzioni da poterne sperare utile il risultamento economico. Parlò delle norme da seguire nell'ammissione, nella condotta e durata dell'insegnamento dei giovani, e da ultimo della convenienza di assegnare ai meritevoli piccole ricompense settimanali, e premii annuali, quando la loro opera diviene produttiva; che riuniti nella cassa dei risparmii, saranno documento della loro attività ed intelligenza, e costituiranno un piccolo capitale di scorta pel giovane quando esce dall'Istituto, senza ledere la economia di esso.

Il professore cav. Alessandro Betocchi presentò la effemeride della piena del Tevere avvenuta nel decorso mese di novembre, corredata della rappresentazione grafica della curva d'incremento, e decremento della piena suddetta, osservata come all'idrometro di Ripetta, così a quello di Ripagrande; e ne dedusse alcuni confronti idrometrici, relativi alla influenza degli ostacoli, che le acque del Tevere incontrano nel passaggio per l'alveo urbano.

Ricordò poi che col 31 del corrente mese, si compie il cinquantennio, da che sono state incominciate e continuate costantemente le giornaliere osservazioni idrometriche del Tevere, di cui ha egli già pubblicato il compendio del primo quarantennio; ed assicurò che al principio dell'anno venturo presenterà l'intera e completa statistica del cinquantennio, corredata dalle rispettive curve annuali, e dai confronti dello stato delle acque, nei diversi periodi che presentano fra loro maggiore analogia.

Terminò lo stesso professore facendo una esposizione tanto degli studii, e dei lavori eseguiti dalla Commissione, nominata dal Regio Governo, per indicare i provvedimenti da prendersi onde liberare Roma dai danni delle inondazioni, quanto dei risultamenti cui giunse la detta Commissione della quale il professore medesimo fa parte.

Il prof. Volpicelli espose i risultamenti delle sue ricerche sulle correnti elettriche prodotte dalle flessioni dei metalli eseguite tanto in un piano orizzontale quanto in uno verticale. Molte sono le proprietà, riconosciute da esso, relative a queste correnti; ma qui ne ricorderemo soltanto alcune fra le principali. Però non ometteremo di osservare che queste ricerche furono eseguite dal nominato professore, per mezzo di un galvanometro a riflessione, adoperato ed eseguito per la prima volta in Roma nel Museo fisico della R. Università degli studi:

1° Avvicinando fra loro gli estremi di una lunghezza metallica, ossia producendo flessioni che l'autore disse di *chiusura*, si ha una corrente in contrario senso di quella, ottenuta quando si allontanano l'uno dall'altro gli estremi stessi, cioè producendo una flessione che l'autore disse di *apertura*.

2° Le flessioni fatte in piani orizzontali danno correnti che non ricevono veruna sensibile influenza dal magnetismo terrestre.

3° Le flessioni fatte in piani verticali producono correnti soggette assai sensibilmente a questa influenza; cosicchè nel meridiano magnetico hanno esse una intensità minima cioè nulla; mentre all'Est ed all'Ovest magnetico, hanno una intensità massima e sono di opposte direzioni tra loro.

4° Queste correnti cessano appena cessata la flessione; cosicchè la forza viva impiegata nel flettere tutta si trasforma in elettricità, di cui l'equivalente meccanico si potrà determinare per mezzo delle correnti di flessione.

5° Queste correnti sono deboli come quelle termo-elettriche; perchè come queste non riescono sensibili ad un galvanometro a lungo e sottil filo.

6° Accrescendo la velocità o diminuendola nel flettere, si accresce o si diminuisce la intensità della corrente; ma sino ad un certo limite, oltre il quale l'intensità resta costante.

7° Nelle sperienze tanto elettrostatiche quanto elettrodinamiche si deve fra le cautele annoverare anche la eliminazione della elettricità prodotta dalla flessione dei metalli se abbia luogo.

P. VOLPICELLI, *Segretario*.

— *R. Accademia d'agricoltura di Torino.* — Nell'adunanza tenuta il giorno 18 del corrente mese, l'Accademia ha udita la lettura di una memoria del socio prof. Delponte sulle leguminose alimentari. In questo pregevolissimo lavoro l'egregio autore, premesse alcune considerazioni generali, e limitandosi a parlare del genere dei fagiuoli, nota che le varietà introdotte sino al dì d'oggi nei dominii della coltura, e pubblicate nelle opere a stampa, ascendono a 120, di cui settantacinque vennero già sottoposte a prova più volte nell'orto sperimentale della Crocetta. Egli passa poscia ad accennare, tra queste ultime, le più meritevoli d'essere segnalate ai coltivatori e propagate nel paese. È noto che il riconoscimento delle specie riesce tanto più malagevole quanto più il genere è ricco di razze e di varietà. Pertanto l'autore della memoria, nell'intento di agevolarne lo studio, volle ancora accompagnare il suo lavoro con un grande numero di tavole miniate, le quali mettono sotto occhio le piante come se queste fossero vive. Codeste tavole, d'una maravigliosa bellezza artistica e d'una somma precisione dal punto di vista scientifico, sono l'ultima opera d'uno dei giardinieri del R. Orto Botanico di Torino, Paolo Manfel, sgraziatamente tolto ai vivi ed all'arte in giovane età, or fanno soltanto otto anni. La memoria del prof. Delponte, accolta dall'Accademia col più vivo interesse, venne con voti unanimi approvata per l'inserzione ne' suoi annali.

DIARIO

Si legge nella *Shipping and mercantile Gazette* di Londra:

Ogni giorno ci si annunzia che le provincie manifestano le più vive simpatie in occasione della convalescenza del principe di Galles.

La Camera prussiana dei deputati si è aggiornata fino al dì 8 gennaio prossimo. Non essendo il bilancio del regno di Prussia pel 1872 stato ancora votato, il governo dovrà chiedere un *bill* d'indennità per le spese fatte dal 1° gennaio fino al giorno della votazione del bilancio.

Nella Camera ungherese dei deputati, seduta del 20 dicembre, il signor Hoffmann chiese al ministro dell'interno, se il governo ha l'intenzione di presentare un disegno di legge per guarentire la libertà personale dei cittadini contro ogni abuso di potere per parte della polizia. Il ministro Toth rispose che, nel progetto di legge relativo all'ordinamento di Buda-Pesth, esiste un paragrafo, a' termini del quale i ministri dell'interno e della giustizia debbono presentare un progetto di legge diretto a regolare la sfera d'attività della polizia.

Il signor Hoffmann si dichiarò soddisfatto della risposta del ministro.

In quella medesima tornata la Camera ungarica prese a discutere il bilancio dei culti e della pubblica istruzione.

La Dieta dell'Alta Austria ha votato all'imperatore un indirizzo che termina con queste parole: « La Dieta dell'Alta Austria saluta con fiducia i personaggi chiamati nel Consiglio della Corona, perchè punto non dubita ch'essi respingeranno qualunque attentato contro la Costituzione, quand'anche fatto sotto il pretesto che la religione è in pericolo; e che ciò faranno con una energia tanto più inflessibile, quanto più, nel nostro paese, una parte della popolazione è da false rimostranze di questo genere eccitata al disprezzo delle leggi più salutari. »

La *Wiener Zeitung* pubblica la nomina del principe Carlo Auesperg a presidente della Camera dei Signori. I conti Werbna e Fünfkirchen sono nominati vicepresidenti della stessa Camera. Il foglio ufficiale pubblica pure la nomina di otto nuovi membri della Camera dei Signori, tra i quali vi è pure il conte di Kaiserfeld.

La seduta del 23 dell'Assemblea francese venne tutta occupata nel continuare la discussione del progetto d'imposta sull'entrata senza che si sollevasse alcun incidente notevole.

Il *Journal des Débats* insiste sulla questione del ritorno dell'Assemblea a Parigi. Argomentando dalle risoluzioni adottate dalla maggioranza della Commissione e dalla nomina del signor Buisson a relatore, il foglio parigino pubblica le osservazioni che seguono:

« L'interdetto che pesa sulla capitale della Francia per parte dei rappresentanti, secondo le apparenze, non sarà tolto in quest'anno. Crediamo nonostante che gli sforzi del sig. Thiers non saranno stati affatto inutili e che un prossimo avvenire darà soddisfazione a un voto sempre più generale e per troppo tempo negletto. I nostri sovrani, ritirati a Versailles, come i santi degli ultimi giorni, obbediranno, di buona o di cattiva voglia, a quella gran corrente di ordine morale che non si sfida impunemente e che chiamasi l'opinione pubblica.

« Il governo, per bocca del suo illustre capo, ha fatto valere in seno alla Commissione d'iniziativa tutte le ragioni che militano in favore del ritorno a Parigi, in questo Parigi creato dalla monarchia e dal tempo. Non ha detto *fatto per la monarchia*. Sembrerebbe veramente, a giudicarne dagli sforzi e dalle ragioni che si oppongono alla determinazione del senso comune, che è con la *monarchia*, con questa sola che taluni vogliono ritornare.

« Non bisogna, dicevamo noi, creare una parola d'ordine come quella *Parigi capitale*, perchè è con la parola d'ordine che si rovesciano i governi. Questo argomento è stato riprodotto in seduta pubblica dal signor di Pressensé e da un altro deputato in seno alla Commissione. Cominciamo a credere che fra coloro che figurano di non capirne il valore, si scoprirebbero facilmente delle persone che ne furono altrettanto colpite quanto noi. Ma il pericolo di questa parola d'ordine non le spaventa perchè sperano di profittarne per la popolarità dell'uomo che essi sceglierebbero se le circostanze li favorissero. Il ricostituire Parigi capitale della Francia avrebbe da essere come il dono della sua esaltazione, cosa più facile che renderci l'Alsazia e la Lorena. Ma il calcolo sarebbe detestabile, perchè non si sa mai per chi si lavora, quando si lavora pel proprio partito o per un uomo, qualunque esso sia, invece di lavorare pel paese.

« Per noi, a tutte le ragioni di ordine politico, morale, amministrativo, sviluppate dal governo in seno alla Commissione, se ne aggiunge oramai un'altra, cioè di sapere questo desiderio manifestato altamente dal potere in causa della necessità governativa che esso allega. Non possiamo credere che l'Assemblea vi sia insensibile. Infatti, al di fuori di ogni opinione sulla forma definitiva e futura del governo, noi crediamo che nel triste stato della Francia vi sia un punto sul quale ogni dissidenza sparisce fra patriotti francesi, ed è che bisogna aiutare il governo in tutti i modi e non impacciarlo nell'ardua impresa di rialzare il paese. Questo sacro dovere sarà capito da tutti? Sarebbe adunque un nuovo ed importante argomento se il potere esecutivo venisse a dire: Il mio còmpito, già tanto difficile, è impossibile a Versailles. Ritorniamo a Parigi. »

La *Patrie* riferisce che la Commissione incaricata della legge elettorale spinge avanti alacremente i suoi lavori. Tuttavia essa non sarebbe per anco caduta d'accordo che sopra due soli punti: il primo che l'età per l'elettorato si fissi a 25 invece di 21 anno, e che per esercitare il diritto elettorale in una data località abbisogni un anno di residenza.

Per quel che riguarda il rinnovamento parziale dell'Assemblea, la Commissione, al dire della *Patrie*, ha avute delle discussioni lunghe ed animate; ma nulla è ancora deciso nè in un senso, nè nell'altro. Un certo numero di membri della Commissione sarebbe d'opinione che l'Assemblea debba rimanere quale venne eletta l'8 febbraio passato.

A Pietroburgo è stata aperta nel giorno 16 dicembre l'Assemblea provinciale dal governatore di quella città.

Il *Messaggiere del Governo*, fermando l'attenzione sui rapporti amichevoli che esistono tra la Russia e gli Stati Uniti, osserva che le difficoltà intervenute rispetto all'ambasciatore russo non avevano che un carattere affatto personale.

In seno del *Folketing* danese è stata in questi giorni discussa la questione militare. Si desiderava generalmente una riduzione considerevole delle spese per l'esercito e la marina, ma la maggioranza del *Rigsdag*, pure ammettendo la convenienza di questa domanda, era stato d'avviso che bisognava ora sospendere la questione finanziaria fino alla votazione di una legge organica per la difesa nazionale; legge che il governo ha promesso di presentare nella prossima settimana. Nel Folketing, il signor Winther sostenne che la Danimarca non è uno Stato militare organizzato per la conquista, e che non si prevedono conflitti contro altre potenze; epperciò propose di ridurre d'un milione il bilancio militare. La proposta di Winther fu respinta. Ciò non di meno la Camera diminuì considerevolmente il credito straordinario che era stato dal ministro della guerra domandato per le fortificazioni della capitale.

I giornali tedeschi pubblicano il testo seguente del dispaccio inviato dal conte di Bismarck al rappresentante della Confederazione germanica del Nord presso il governo francese, dispaccio già analizzato dal telegrafo ed al quale ebbimo occasione di accennare ripetutamente:

Berlino, 7 dicembre 1871.

L'E. V. avrà rilevata dai giornali la impressione che le assoluzioni pronunziate a Parigi ed a Melun produssero sulla pubblica opinione di Germania. Qualunque sia la diversità dei partiti che esistono nel nostro paese, in presenza di simili fatti, tutti sono della medesima opinione. Noi siamo ben lungi dal voler rendere il governo francese responsabile di tali verdetti dei giurati ed incliniamo a ritenere che questo governo non sia più in grado di dominare le disposizioni dei funzionari che presero parte a quelle sentenze.

Al contrario il fatto che il sentimento del diritto è in Francia così completamente estinto, anche nelle classi in cui di preferenza si cercano gli amici dell'ordine politico e della giustizia guarentita, mette l'Europa in condizione d'apprezzare le difficoltà che il governo francese incontra nei suoi sforzi per rialzare il sentimento dell'ordine e del diritto dalla pressione che il carattere passionato delle masse fa pesare sopra di esso.

Se tuttavia io prego V. E. di trattare questa questione col signor di Rémusat, non è punto collo scopo di far ricadere sul governo francese i rimproveri della stampa tedesca, ma per prevenire l'obbiezione che si potrebbe indirizzarci di non aver manifestata in tempo utile la nostra opinione sulle conseguenze che potrebbero derivare dalla ripetizione di simili incidenti.

Se dei delitti, come l'assassinio premeditato, restano impuniti, la coscienza pubblica se ne sente offesa e reclama delle rappresaglie, dal momento che non è possibile ottenere giustizia. Se ci fosse possibile metterci al punto di vista della giustizia di Parigi e di Melun, il diritto del talione avrebbe questa conseguenza che da nostra parte, l'assassinio d'un francese, deferito alla nostra giurisdizione, non verrebbe punito.

Il grado di educazione morale e il sentimento di diritto e d'onore che sono speciali al popolo tedesco escludono una tale eventualità. Ma dopo questi incidenti, sarà difficile, nel caso in cui nuovi delitti di tal genere fossero commessi, di soddisfare l'opinione pubblica della Germania appellandosi all'intervento della giustizia francese. In conseguenza, come misura difensiva immediata, i nostri comandanti di truppe sul territorio occupato, hanno dovuto, colla proclamazione dello stato d'assedio, assicurare la repressione dei delitti mediante la giustizia militare. I casi in cui l'arresto immediato del colpevole potrà avere effetto non daranno dunque più luogo a difficoltà internazionali.

Ma ogni domanda d'estradizione che potessimo esser costretti di fare, ecciterà ed indisporrà l'opinione pubblica in Francia. Noi, dunque, dopo che l'estradizione di Tonnelet e di Bertin, reclamata da noi, ci fu rifiutata, non abbiamo potuto persistere in questa domanda, confidenti come eravamo nella giustizia della Francia. Ma in avvenire noi non potremmo, in presenza dello sdegno della popolazione tedesca, mantenere la stessa riserva, e nel caso in cui una estradizione di tal natura ci fosse rifiutata, noi saremmo costretti di arrestare e condur via degli ostaggi francesi, e, nel caso di estrema necessità, perfino di ricorrere a delle misure più estese, per ottenere che sia fatta ragione alla nostra domanda — eventualità dalla quale noi vivamente desideriamo d'essere dispensati.

Prescindendo dai pericoli che noi avremmo a temere da questo lato, dal punto di vista dei nostri rapporti reciproci, gli incidenti di Melun e di Parigi rivelano, anche nelle classi colte ed agiate della nazione, delle disposizioni contro la Germania, che non possono restare senza influenza sulla futura nostra attitudine nell'interesse della nostra propria sicurezza. Noi dobbiamo dirci che, sebbene siamo stati, l'anno scorso, attaccati dalla Francia, senza alcuna specie di provocazione da nostra parte, l'esasperazione per vedere che ci siamo vittoriosamente difesi, ha raggiunto, perfino nei circoli in cui si reclutano i giurati, i funzionari della giustizia civile, gli avvocati ed i giudici, un grado sì appassionato che nelle trattative che dovranno aver luogo ancora tra noi e la Francia, noi dobbiamo preoccuparci di guarentire, non soltanto l'esecuzione delle condizioni di pace, ma anche la forza difensiva della nostra posizione nei dipartimenti che sono ancora occupati da noi.

V. E. ricorda che gli ultimi negoziati impegnati col signor Pouyer-Quertier furono condotti sotto l'impressione della fiducia che il termine della nostra occupazione potesse, mercè un accordo reciproco, effettuarsi in un tempo più breve di quello preveduto dal trattato di pace. La luce che gli incidenti delle città di Melun e di Parigi gettarono sui sentimenti e le intenzioni dei Francesi, anche i più colti, dovette far svanire questa fiducia, tanto più che gli amici del diritto e dell'ordine, nella stampa francese, non si sentirono forti abbastanza per condannare apertamente la condotta dei giurati, degli uomini della legge e del pubblico che applaudiva.

Le rare voci che hanno avuto il coraggio di arrischiare un timido biasimo non spiegano questo biasimo che con considerazioni di pratica utilità, e specialmente con questa considerazione che i tedeschi, colla loro occupazione, sono ancora in condizione di far del male alla Francia; ma nessuno di essi vi aggiunse la dichiarazione che la sentenza pronunciata sia incompatibile coi principii eterni della giustizia, dell'ordine politico, e coll'attuale livello della civiltà. Ne risulta dunque che anche questi deboli omaggi resi al diritto tacerebbero nel giorno in cui la nostra occupazione fosse cessata.

Io prego V. E. di comunicare al sig. de Rémusat queste considerazioni, senza che, lo ripeto, il di lei linguaggio lasci trasparire la menoma traccia d'irritazione da parte nostra pel governo della repubblica. Lungi da ciò, V. E. insisterà preferibilmente sul rammarico del disinganno che noi proviamo vedendo, immediatamente dopo che abbiamo dato le più chiare prove del nostro spirito conciliativo, avvenire dei fatti in faccia ai quali io mi vedo, sventuratamente, nell'obbligo di qualificare come prematura la nostra speranza di veder rinascere fra i due paesi la reciproca confidenza.

BISMARCH.

ACCADEMIA REALE DELLE SCIENZE DI TORINO.

Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Programma.

Le lettere greche furono sempre in Italia con particolare studio coltivate come cosa, diremmo quasi, nostrale. Le attinenze storiche ed etnografiche che unirono con vincolo di affinità sin dai tempi antichi l'Italia e la Grecia, fecero sì che in Italia le menti si trovassero forse più che altrove aperte alle manifestazioni intellettuali della Grecia, alla bellezza, all'efficacia del greco idioma. Ond'è che i portati dell'ingegno greco e la lingua ellenica così largamente si diffusero e si radicarono in Italia.

Allorchè dopo una lunga oscurità tornarono a nuova luce gli studi greci, fu l'Italia che prima li raccolse, li coltivò, li rinvigorì e ne fece potente mezzo di risorgimento letterario e scientifico in Europa.

L'Accademia, giudicando che un lavoro sugli studi greci in Italia negli ultimi quattro secoli, sull'influenza che ebbero, sui vestigi che lasciarono nella letteratura e nella lingua italiana, sarebbe un tema di non mediocre importanza tanto sotto l'aspetto storico, quanto sotto l'aspetto letterario, propone al concorso il seguente tema:

« Esporre il movimento degli studi greci in « Italia dalla metà del secolo XV alla metà del « secolo XIX, e determinare la particolare in- « fluenza di questi studi così sulla filosofia come « sulla letteratura italiana. »

I lavori dovranno essere presentati non più tardi del 15 giugno del 1873, in lingua italiana, latina o francese, manoscritti, senza nome d'autore.

Porteranno un'epigrafe ed avranno unita una polizza sigillata con dentro il nome e l'indirizzo dell'autore, e di fuori la stessa epigrafe che nel manoscritto. Se questo non vincerà il premio, la polizza verrà abbruciata. Sono esclusi dal concorso i soli accademici residenti.

I pieghi dovranno esser suggellati ed indirizzati franchi di porto alla Reale Accademia di scienze di Torino.

Di quelli che verranno consegnati alla Segreteria dell'Accademia medesima si darà ricevuta al consegnante.

Lo scritto premiato si stamperà, se l'autore il consente, nei volumi delle *Memorie accademiche*; l'autore ne riceverà cento esemplari a parte, e conserverà per le successive edizioni il suo diritto di proprietà.

Il premio, che l'Accademia propone all'autore della migliore memoria, è una medaglia d'oro del valore di lire 1500.

Torino, il 27 novembre 1871.

Il Presidente FEDERICO SCLOPIS.
L'Accademico Segretario GASPARE GORRESIO.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Borsa di Parigi — 26 *dicembre.*

	23	26
Rendita francese 3 0/0	55 52	55 32
Rendita francese 5 0/0	90 10	89 60
Rendita italiana 5 0/0	68 85	69 30
Ferrovie Lombardo-Venete	452 —	455 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	253 —	253 —
Ferrovie romane	120 -	120 —
Obbligazioni romane	181 50	182 —
Obbligaz. Ferrovie Vitt. Em. 1863	195 25	195 25
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	200 25	200 —
Consolidati inglesi	— —	— —
Cambio sull'Italia	6 3/4	6 3/4
Credito mobiliare francese	— —	— —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	485 —	485 —
Azioni id. id.	700 —	705 —
Londra, a vista	25 75	25 71
Aggio dell'oro per mille	12 1/2	12 —
Prestito	— —	— —

Chiusura della Borsa di Firenze — 26 *dicembre.*

	23	26
Rendita 5 0/0	74 72 1/2	74 05
Napoleoni d'oro	21 62	21 49
Londra 3 mesi	27 30	27 30
Francia, a vista	106 90	106 90
Prestito Nazionale	85 55	85 50
Azioni Tabacchi	746 1/2	747 —
Obbligazioni Tabacchi	515 -	515 —
Azioni della Banca Nazionale	3600 —	3600 —
Ferrovie Meridionali	449 1/2	449 —
Obbligazioni id.	214 —	214 —
Buoni Meridionali	515 —	515 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	85 40	85 40
Banca Toscana	1815 —	1802 1/2

Borsa incerta.

Costantinopoli, 26.

Un comunicato del ministro dei lavori pubblici annunzia che il Sultano ordinò la costruzione di una rete di strade ferrate in tutta l'Asia minore. Soggiunge che fu dato ordine agli ingegneri di studiare il prolungamento della linea da Scutari ad Ismid.

Versailles, 26.

Seduta dell'Assemblea nazionale. — Si discute il progetto dell'imposta sulle entrate.

Thiers combatte vivamente il progetto, indicandone i gravi inconvenienti dal punto di vista finanziario, politico e sociale.

Parigi, 26.

Un ufficiale prussiano di guarnigione a Chaumont essendo scomparso, le autorità prussiane pretendevano che fosse stato assassinato e volevano prendere alcuni ostaggi, ma poi si seppe che questo ufficiale era andato a Digione per arruolarsi nella legione straniera. Ora i prussiani pretendono che questo ufficiale sia pazzo.

Il *Journal de Vouziers* annunzia che, in seguito ad una rissa fra gli abitanti di Revin e i bavaresi, le autorità prussiane presero un ostaggio.

Il *Courrier de France* dice che Thiers ricusò di accettare la dimissione offerta dal duca di Broglie.

Assicurasi che Bismarck faccia fare il censo dei beni dei privati nei dipartimenti invasi.

Versailles, 27.

È inesatto che il duca di Broglie abbia offerto le sue dimissioni.

Thiers visiterà il 31 corrente il presidente dell'Assemblea, il quale nello stesso giorno andrà a rendergli la visita coll'Ufficio della presidenza.

Thiers riceverà l'indomani a Versailles il Corpo diplomatico, i ministri e gli alti funzionari.

Assicurasi che il signor di Goulard partirà il 10 gennaio e risiederà a Roma presso il Re d'Italia.

Pietroburgo, 26.

Un ukase imperiale ordina una leva di 6 uomini per 1000 nell'impero e nella Polonia per completare, come d'ordinario, l'esercito e la flotta.

La *Gazzetta Ufficiale* pubblica la nomina del conte Orloff ad ambasciatore a Parigi.

TELEGRAMMA METEOROLOGICO

Roma, 26 dicembre.

Il centro di depressione è in Palermo. Sono a temersi delle piccole burrasche nel mar Tirreno e si estenderanno probabilmente verso la Provenza ed altri punti italiani.

745 mm. Pietroburgo e Greencastle; 49 Nairn; 54 Riga; 55 Mosca; 56 Scarboro; 58 Yarmouth e Cherbourg; 59 Palermo, Lorient, Havre, Bruxelles; 63 Napoli, Antibes, Besançon; 66 Lyon, Trieste; 67 Berna; 69 Vienna; 70 Pera.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 26 *dicembre* 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	764 0	763 0	762 2	763 0	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	1 4	10 0	10 6	5 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	78	62	56	54	Massimo = 10 8 C. = 8 6 R.
Umidità assoluta	3 96	5 59	5 33	3 51	Minimo = 1 4 C. = 1 1 R.
Anemoscopio	N. 4	N. 4	N. 3	N. 1	
Stato del cielo	10. bello	8. cirri	2. cumuli	10. chiariss.	

MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 26 dicembre 1871.

Mare burrascoso con pioggia e venti fortissimi di nord-est lungo le coste della Sicilia e al Capo Spartivento. Mare agitato nei golfi di Napoli e Taranto, a Torre Mileto (Gargano) e presso il Capo Leuca, mosso altrove. Cielo generalmente sereno e venti deboli o moderati fra nord-est e nord-ovest su quasi tutta la Penisola. Pressioni barometriche diminuite da 2 a.. .. millimetri. Il termometro è sceso di 11 gradi sotto lo zero a Moncalieri, di 9 a Aosta, di 3 a Camerino e di 7 a Urbino. Il barometro è sceso di qualche millimetro anche in Francia, in Svizzera e in Austria; è probabile che continui il tempo burrascoso in Sicilia e si estenda anche ai paesi più meridionali della Penisola. Tempo vario altrove.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 dicembre, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
via dei Lucchesi, n. 4.

ELENCO *delle rendite* 5 *per cento da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione di beni immobili di Enti morali ecclesiastici.*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3096, e 15 agosto 1867, n. 3848).

(Vedi il Regio decreto n. 563 in prima pagina)

Numero progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — Comune	SEDE — Provincia	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita annua — dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866	Rendita annua — corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Rendita annua — da inscriversi a termini dell'art. 18 della legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione dal R. decr. 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute — dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	Rate arretrate — dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	Rate arretrate — dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Rate arretrate — dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	TOTALE — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	Ritenuta — 13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	TOTALE — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 — Col. 14 — 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Capitolo cattedrale di (1)	Asti	Alessandria	Legale rappresentante	»	»	550 15		»	728 95	1100 30	275 07	2104 32	96 83	36 31	133 14	1971 18
2	Seminario diocesano di	Solmona	Aquila	Idem	4307 »	1751 26	2555 74		2955 08	3386 36	5111 48	1287 87	12730 79	449 81	168 68	618 49	12112 80
3	Mensa vescovile di	Arezzo	Arezzo	Monsignor vescovo titolare	64876 15	21087 53	43788 62		47575 84	58019 92	87577 24	21894 31	215067 31	7706 80	2890 05	10596 85	204470 46
4	Massa capitolare della chiesa concattedrale di Santa Maria della Pieve in	Id.	Id.	Legale rappresentante	5433 64	2545 06	2888 58		3939 39	3827 37	5777 16	1444 29	14988 21	508 39	190 65	699 04	14289 17
5	Canonicato Natti nel capitolo cattedrale di	Id.	Id.	Canonico Guadagni D. Carlo, invest.	444 36	156 68	287 68		264 14	381 18	575 36	143 84	1364 52	50 63	18 99	69 62	1294 90
6	Mansioneria Ser Pier da Maiano nella cattedr. di	Id.	Id.	Canonico Fabroni D. Antonio, rappr.	776 46	249 95	526 51		»	»	797 08	263 25	1060 33	70 14	34 75	104 89	955 44
7	Seminario diocesano di	Avellino	Avellino	Legale rappresentante	536 01	1651 19	»		322 54	»	»	»	322 54	»	»	»	322 54
8	Capitolo cattedrale di	Terlizzi	Bari	Idem	27110 20	9273 53	17836 67		»	7283 31	35673 34	8918 34	51874 99	8139 25	1177 22	4316 47	47558 52
9	Massa delle Prebende o Fraterna di S. Giovanni Evangelista nella cattedrale di	Trani	Id.	Idem	9269 90	2960 81	6309 09		6772 17	8359 54	12618 18	3154 55	30904 44	1110 40	416 40	1526 80	29377 64
10	Mensa vescovile di	Cerreto Sannita	Benevento	Monsignor vescovo titolare	13146 93	5506 68	7640 25		9568 04	10123 33	15280 50	3820 12	38791 99	1344 68	504 26	1848 94	36943 05
11	Capitolo cattedrale di	Cagliari	Cagliari	Legale rappresentante	24158 »	13492 80	10665 20		17715 86	13641 19	21330 40	5332 60	58020 05	1877 08	703 90	2580 96	55439 07
12	Mensa vescovile di (2)	Acerra	Caserta	Monsignor vescovo titolare	»	»	268 68		»	356 »	537 36	134 34	1027 70	47 29	17 78	65 02	962 68
13	Beneficio ebdomadariale fondato dal canonico Montano nella cattedrale di	Id.	Id.	Sacerdote Di Costanzo, D. Salvatore investito	73 08	21 92	51 16		54 40	67 79	102 32	25 58	250 09	9 »	3 38	12 38	237 71
14	Seminario vescovile di (3)	Caiazzo	Id.	Legale rappresentante	»	»	220 21		»	291 77	440 42	110 11	842 30	38 76	14 54	53 30	789 »
15	Beneficio dei due Maestri di cerimonie nella metropolitana di	Capua	Id.	Sacerdote Turino D. Giovacchino e Scienzo D. Antonio, investiti	255 98	76 79	179 19		»	»	200 59	89 59	290 18	17 65	11 83	29 48	260 70
16	Massa capitolare dei Cinque nella cattedrale di	Caserta	Id.	Legale rappresentante	7860 12	2621 »	5239 12		5749 49	6941 83	10478 24	2619 56	25789 12	922 09	345 78	1267 87	24521 75
17	Mensa vescovile di	Catanzaro	Catanzaro	Monsignor vescovo titolare	17507 67	6920 75	10586 92		13276 65	14027 67	21173 84	5293 46	53771 62	1863 30	698 74	2562 04	51209 58
18	Seminario diocesano di (4)	Lanciano	Chieti	Legale rappresentante	»	»	201 58		»	186 68	403 16	100 79	690 63	35 48	13 30	48 78	641 85
19	Canonicato tesoreriale nel capitolo cattedrale di	Cariati	Cosenza	Canonico Caruso D. Cataldo, invest.	»	»	»		55 78	»	»	»	55 78	»	»	»	55 78
20	Legato Mo annesso al Canonicato penitenziere del capitolo cattedrale di	Alba	Cuneo	Canonico Cavalli D. Serafino, invest.	27 24	8 17	19 07		»	»	17 16	9 54	26 70	1 51	1 26	2 77	23 93
21	Mensa vescovile di	Bovino	Foggia	R. Subeconomo dei benefici vacanti, rappresentante	10776 80	4615 23	6161 57		7004 92	8164 08	12323 14	3080 79	30572 93	1094 44	406 66	1491 10	29081 83
22	Seminario vescovile di	Cesena	Forlì	Legale rappresentante	11378 88	3784 50	7594 38		7491 10	10062 55	15188 76	3797 19	36539 60	1336 61	501 23	1837 84	34701 76
23	Mensa vescovile di (5)	Massa Marittima	Grosseto	Monsignor vescovo titolare	»	»	215 75		»	285 87	431 50	107 87	825 24	37 97	14 24	52 21	773 03
24	Congregazione *Ab-Intra* nella cattedrale di (6)	Mantova	Mantova	Legale rappresentante	»	»	»		1 92	»	»	»	1 92	»	»	»	1 92
25	Mensa arcivescovile di	Napoli	Napoli	Cardinale Sisto Riario Sforza arcivescovo titolare	59926 44	25858 69	34067 75		42886 22	25139 77	68135 50	17033 87	173195 36	5995 92	2248 47	8244 39	164950 97
26	Mensa vescovile di (7)	Pozzuoli	Id.	Monsignor vescovo titolare	»	»	76 50		»	101 36	153 »	38 25	292 61	13 46	5 05	18 51	274 10
27	Canonicato di S. Stefano nel capit. cattedr. di (8)	Biella	Novara	Canonico Ricciardi D. David, invest.	»	»	106 03		»	140 49	212 06	53 01	405 56	18 66	7 »	25 66	379 90
28	Seminario vescovile di	Gozzano	Id.	Legale rappresentante	1783 06	782 28	1000 78		978 93	734 11	1987 91	500 39	4201 34	174 94	66 05	240 99	3960 35
29	Seminario vescovile di	Novara	Id.	Idem	61446 48	21654 47	39792 01		44521 »	52424 50	79519 40	19896 01	196360 91	6997 71	2626 27	9623 98	186736 93
30	Canonicato di San Basilio nella cattedrale di	Padova	Padova	Canonico Piacentini D. Angelo, inv.	767 20	936 16	»		17 04	»	»	»	17 04	»	»	»	17 04
31	Capitolo cattedrale di	Borgo S. Donnino	Parma	Legale rappresentante	939 41	544 88	394 53	1° luglio 1871	699 34	522 75	789 06	197 26	2208 41	69 44	26 04	95 48	2112 93
32	Canonicato di S. Matteo nel capitolo cattedr. di	Amelia	Perugia	R. Subeconomo dei Beneficii vacanti, rappresentante	33 20	9 96	23 24		»	»	40 54	11 62	52 16	3 57	1 53	5 10	47 06
33	Canonicato di San Giacomo Minore nel capitolo cattedrale di	Assisi	Id.	Canonico Costanzi D. Vincenzo, inv.	744 53	223 36	521 17		»	64 05	887 65	260 58	1212 28	78 11	34 40	112 51	1099 77
34	Seminario vescovile di (9)	Città della Pieve	Id.	Legale rappresentante	»	»	80 68		»	106 90	161 36	40 34	308 60	14 20	5 32	19 52	289 08
35	Canonicato di Santa Maria Novella nel capitolo cattedrale di	Id.	Id.	Canonico Grimaldi D. Luigi, invest.	329 84	112 92	216 92		»	»	6 63	108 46	115 09	0 58	14 32	14 90	100 19
36	Beneficiati Mansionari della cattedrale di	Orvieto	Id.	Legale rappresentante	1510 95	925 63	585 32		»	»	1047 07	292 66	1339 73	92 14	38 63	130 77	1208 96
37	Ufficio capitolare dei Comuni e della Cappella musicale della cattedrale di (10)	Perugia	Id.	Idem	»	»	31 76		»	42 08	63 52	15 88	121 48	5 59	2 10	7 69	113 79
38	Ufficio capitolare delle quotidiane distribuzioni nella cattedrale di	Id.	Id.	Idem	2287 56	693 98	1593 58		»	»	1372 25	796 79	2169 04	120 76	105 18	225 94	1943 10
39	Canonicato XIV nel capitolo cattedrale di	Id.	Id.	Canonico Rotelli D. Luigi, investite	724 23	217 27	506 96		»	»	226 72	253 48	480 20	19 95	33 46	53 41	426 79
40	Canonicato XV di San Lorenzo nel capitolo cattedrale di	Id.	Id.	Canonico Vignaroli D. Eustachio, inv.	766 69	236 84	529 85		»	»	456 26	264 93	721 19	40 15	34 97	75 12	646 07
41	Canonicato XVIII nel capitolo cattedrale di (11)	Id.	Id.	Canonico Foschi D. Federico, invest.	»	»	10 58		»	14 02	21 16	5 29	40 87	1 86	0 70	2 56	37 91
42	Seminario vescovile di	Poggio Mirteto	Id.	Legale rappresentante	791 13	983 50	»		557 98	»	»	»	557 98	»	»	»	557 98
43	Capitolo cattedrale di (12)	Rieti	Id.	Idem	»	»	163 84		»	206 99	327 68	81 92	616 59	28 84	10 81	39 65	576 94
44	Seminario vescovile di (13)	Terni	Id.	Idem	»	»	205 69		»	272 54	411 38	102 84	786 76	36 20	13 57	49 77	736 99
45	Canonicato del *Corpus Domini* e annesso Beneficio di S. Vitale nel capitolo cattedrale di	Fano	Pesaro	Canonico Portacasa D. Luigi, invest.	130 78	39 23	91 55		95 91	121 30	183 10	45 77	446 08	16 11	6 04	22 15	423 93
46	Mensa vescovile di (14)	Pesaro	Id.	Monsignor vescovo titolare	»	»	191 54		»	253 79	383 08	95 77	732 64	33 71	12 64	46 35	686 29
47	Canonicato di San Filippo Apostolo nel capitolo cattedrale di (15)	Id.	Id.	Canonico Fattori D. Angelo, invest.	»	»	26 33		»	34 88	52 66	13 16	100 70	4 63	1 74	6 37	94 33
48	Canonicato di San Matteo nel capitolo cattedrale di (16)	Id.	Id.	Canonico Storari D. Luigi, investito	»	»	35 21		»	46 65	70 42	17 61	134 68	6 20	2 32	8 52	126 16
49	Massa capitolare nella metropolitana di (17)	Urbino	Id.	Legale rappresentante	»	»	27 89		»	36 95	55 78	13 95	106 68	4 91	1 84	6 75	99 93
50	Capitolo cattedrale di	Tricarico	Potenza	Idem	3332 85	1049 25	2283 60		2462 61	3025 77	4567 20	1141 80	11197 38	401 91	150 72	552 63	10644 75
51	Mansioneria di 2ª erezione nella cattedrale di	Cervia	Ravenna	Sacerdoti Menni D. Ubaldo e Arniani D. Antonio, investiti	383 04	145 13	237 91		157 47	315 23	475 82	118 96	1067 48	41 87	15 70	57 57	1009 91
52	Seminario arcivescovile di	Ravenna	Id.	Legale rappresentante	12145 41	4187 76	7957 65		5701 60	10543 89	15915 30	3978 82	36139 61	1400 55	525 21	1925 76	34213 85
53	Mensa arcivescovile di	Amalfi	Salerno	Monsignor arcivescovo titolare	17032 06	6278 97	10753 09		5325 92	14247 84	21506 18	5376 55	46456 49	1892 54	709 70	2602 24	43854 25
54	Seminario vescovile di	Montalcino	Siena	Legale rappresentante	12367 »	4756 65	7610 35		9000 43	10083 71	15220 70	3805 17	38110 01	1339 42	502 28	1841 70	36268 31
55	Seminario vescovile di (18)	Ivrea	Torino	Idem	»	»	1498 65		»	1907 13	2997 30	749 32	5653 75	263 76	98 91	362 67	5291 08
56	Convitto di San Francesco d'Assisi in	Torino	Id.	Idem	4068 38	3612 41	455 97		»	208 99	911 94	227 98	1348 91	80 25	30 09	110 34	1238 57
57	Mensa vescovile di	Mazzara	Trapani	Monsignor vescovo titolare	101924 46	45618 52	56305 94		»	»	89151 07	28152 97	117304 04	7845 29	3716 19	11561 48	105742 56
58	Seminario vescovile di (19)	Vittorio	Treviso	Legale rappresentante	»	»	186 22		»	278 25	372 44	93 11	743 80	32 77	12 29	45 06	698 74
59	Capitolo dei Canonici di	Chioggia	Venezia	Idem	2546 90	2298 83	248 07		»	209 48	496 14	124 03	829 65	43 66	16 47	60 13	769 52
60	Seminario vescovile di	Vicenza	Vicenza	Idem	3453 82	2486 19	967 63		1084 12	1282 11	1935 26	483 81	4785 30	170 30	63 86	234 16	4551 14
61	Canonicato arcidiaconale nel capitolo catt. di (20)	Orvieto	Perugia	Canonico Pontani D. Federico, invest.	»	»	347 82		»	460 86	695 64	173 91	1330 41	61 22	22 96	84 18	1246 23
	Totale per gli Enti morali diversi dalle Fabbricerie				487373 84	200376 73	292918 73		236235 89	288961 78	557946 71	146459 33	1229603 71	49099 29	19332 73	68432 02	1161171 69

(1) Inscrizione suppletiva (V. n. 2 dell'Elenco annesso al R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5520).
(2) Inscrizione suppletiva (V. n. 64 dell'Elenco annesso al R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5220).
(3) Inscrizione suppletiva (V. n. 79 dell'Elenco annesso al R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5520).
(4) Inscrizione suppletiva (V. n. 43 dell'Elenco annesso al R. decreto 30 dicembre 1868, n. 4772).
(5) Inscrizione suppletiva (V. n. 57 dell'Elenco annesso al R. decreto 30 dicembre 1868, n. 4772).
(6) Inscrizione suppletiva (V. n. 49 dell'Elenco annesso al R. decreto 21 maggio 1871, n. 322 - Serie 2ª).
(7) Inscrizione suppletiva (V. n. 37 dell'Elenco annesso al R. decreto 15 giugno 1870, n. 5727).
(8) Inscrizione suppletiva (V. n. 89 dell'Elenco annesso al R. decreto 25 novembre 1869, n. 5394).
(9) Inscrizione suppletiva (V. n. 98 dell'Elenco annesso al R. decr. 25 novembre 1869, n. 5394).
(10) Inscrizione suppletiva (V. n. 44 dell'Elenco annesso al R. decr. 15 giugno 1870, n. 5727).
(11) Inscrizione suppletiva (V. n. 166 dell'Elenco annesso al R. decr. 17 febbraio 1870, n. 5520).
(12) Inscrizione suppletiva (V. n. 55 dell'Elenco annesso al R. decr. 25 agosto 1870, n. 5875).
(13) Inscrizione suppletiva (V. n. 35 dell'Elenco annesso al R. decr. 28 aprile 1870, n. 5651).
(14) Inscrizione suppletiva (V. n. 111 dell'Elenco annesso al R. decr. 25 novembre 1869, n. 5394).
(15) Inscrizione suppletiva (V. n. 80 dell'Elenco annesso al R. decr. 30 dicembre 1868, n. 4772).
(16) Inscrizione suppletiva (V. n. 84 dell'Elenco annesso al R. decreto 30 dicembre 1868, n. 4772).
(17) Inscrizione suppletiva (V. n. 116 dell'Elenco annesso al R. decreto 16 settembre 1869, n. 5285).
(18) Inscrizione suppletiva (V. n. 191 dell'Elenco annesso al R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5520).
(19) Inscrizione suppletiva (V. n. 71 dell'Elenco annesso al R. decreto 25 agosto 1870, n. 5875).
(20) Inscrizione suppletiva (V. n. 90 dell'Elenco annesso al R. decr. 16 settembre 1860, n. 5285).

(Continua).

INTENDENZA DI FINANZA
della Provincia di Avellino

AVVISO D'ASTA

Per effetto delle disposizioni dell'articolo 2 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, numero 5784, il comune chiuso di Ariano di Puglia decadendo dal contratto di abbonamento dei dazi di consumo governativi, e dovendosi procedere per lo appalto della riscossione de' dazii medesimi nel suddetto comune, si rende noto quanto appresso:

1. L'appalto avrà la durata dal 1° marzo 1872 a tutto il 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nel comune appaltato delle addizionali a dazii comunali dividendo col municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864 numero 1827, e dell'articolo 2 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, numero 5784, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazii interni di consumo approvato col Real decreto del 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'oneri.

3. Il canone annuo è di lire ventiduemila (22,000).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza, nei modi stabiliti dal regolamento approvato col Real decreto del 4 settembre 1870, numero 5852, aprendosi l'asta alle ore 12 meridiane del giorno 11 gennaio prossimo venturo.

5. Chiunque intenda concorrere allo appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la pruova di aver depositato, a garanzia della medesima, nella tesoreria provinciale una somma eguale ad un sesto del canone annuo.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza e presso la prefettura della provincia saranno ostensibili i capitoli d'oneri.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà inviata all'intendente dal Ministero delle finanze.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso scadendo col giorno 30 detto mese di gennaio alle ore 12 meridiane il periodo di tempo utile per le offerte del ventesimo, a termini dell'articolo 98 del succitato regolamento.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte di aumento, ammessibili, a termini dell'articolo 99 del regolamento stesso, si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto, da tenersi nel giorno 19 febbraio alle ore 12 meridiane col metodo della estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto a termini dell'articolo 5 dei capitoli d'onere.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'articolo 122 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capiluoghi di circondario di questa provincia, nelle città principali del Regno, nella *Gazzetta Ufficiale* e nella gazzetta ove si fanno le inserzioni legali per questa provincia.

Avellino, 19 dicembre 1871.

5387 *L'Intendente*: DE CESARE.

SOCIETA DELLE STRADE FERRATE
del Sud dell'Austria, della Lombardia e dell'Italia Centrale

Si reca a conoscenza dei signori portatori di obbligazioni e di boni della Società delle Strade Ferrate del Sud dell'Austria, della Lombardia e dell'Italia Centrale il risultato dell'estrazione a sorte che ebbe luogo nella seduta pubblica tenutasi a Vienna il giorno 15 dicembre 1871, e cioè:

Elenco delle Obbligazioni estratte.

Serie A.

Dal		Al	N.
55.218	al	55.300	88
60.501	»	60.600	100
71.501	»	71.600	100
99.101	»	99.200	100
117.601	»	117.700	100
			488

Serie C.

Dal		Al	N.
21.765	al	21.800	36
33.901	»	34.000	100
			136

Serie O.

Dal		Al	N.
12.001	al	12.100	100
58.201	»	58.300	100
73.301	»	73.400	100
117.911	»	117.927	17
137.101	»	137.200	100
161.401	»	161.500	100
			517

Serie K.

Dal		Al	N.
15.711	al	15.718	8
42.301	»	42.400	100
46.701	»	46.800	100
172.001	»	172.100	100
185.701	»	185.800	100
209.001	»	209.100	100
209.301	»	209.400	100
249.801	»	249.900	100
281.501	»	281.600	100
			808

Serie H.

Dal		Al	N.
22.401	al	22.500	100
85.101	»	35.200	100
57.161	»	57.168	8
94.201	»	94.300	100
185.301	»	135.400	100
176.301	»	176.400	100
192.901	»	193.000	100
268.201	»	268.300	100
294.801	»	294.900	100
			808

Serie J.

Dal		Al	N.
332.901	al	333.000	100
427.501	»	427.600	100
452.801	»	452.900	100
480.801	»	480.900	100
513.901	»	514.000	100
546.301	»	546.400	100
563.801	»	563.900	100
616.724	»	616.800	77
656.501	»	656.600	100
658.601	»	658.700	100
678.301	»	678.400	100
			1077

Serie D.

Dal		Al	N.
777.201	al	777.300	100
791.724	»	791,800	77
859.601	»	859.700	100
889.401	»	889.500	100
912.301	»	912.400	100
957.701	»	957.800	100
961.601	»	961.700	100
961.901	»	962.000	100
1,010.701	»	1,010.800	100
1,011.501	»	1,011.600	100
1,030.801	»	1,030.900	100
			1077

Serie S.

Dal		Al	N.
1,152.001	al	1,152.100	100
1,166.101	»	1,166.200	100
1,177.101	»	1,177.200	100
1,205,124	»	1,205,200	77
1,239.001	»	1,239.100	100
1,262.101	»	1,262.200	100
1,283.601	»	1,283.700	100
1,421.001	»	1,421.100	100
1,444.901	»	1,445.000	100
1,445.701	»	1,445.800	100
1,450.501	»	1,450.600	100
			1077

Serie T.

Dal		Al	N.
1,519.841	al	1,519.883	43
1,574,001	»	1,574.100	100
1,579,001	»	1,579.100	100
1,653.901	»	1,654.000	100
1,684 301	»	1,684.400	100
1,684 601	»	1,684.700	100
			543

Serie P.

Dal		Al	N.
11.701	al	11.800	100
15.101	»	15.200	100
56.701	»	56.800	100
82.001	»	82.100	100
173.801	»	173.900	100
193 441	»	193.484	44
			544

Serie X.

Dal		Al	N.
2,023.801	al	2,023.900	100
2,114.601	»	2,114.700	100
2,275.601	»	2,275.700	100
2,307 301	»	2,307.400	100
2,334 701	»	2,334.800	100
2,358,391	»	2,358.400	100
2,364.401	»	2,364.500	100
2,373 001	»	2,373.100	100
2,392.001	»	2,392.100	100
2,494.901	»	2,495.000	100
2,563 901	»	2,564.000	100
2,568.601	»	2,568.700	100
2,668.401	»	2,668.500	100
2,748.761	»	2,748,774	14
			1314

Totale 8389

Serie dei boni 1870-1874 *estratte pel rimborso nell'anno* 1872.

Serie N. 4 rimborsabile col 1° marzo 1872
Id. » 5 rimborsabile col 1° settembre 1872

Il rimborso delle obbligazioni estratte avrà luogo in ragione di L. 500 cadauna; a cominciare dal giorno 2 gennaio 1872 per quelle appartenenti alle serie A, C, O, K, H, J, D, S, T e P; ed a partire dal giorno 1° aprile 1872 per quelle appartenenti alla serie X.

Il rimborso dei boni estratti avrà luogo a cominciare dalla data rispettivamente indicata, pure in ragione di L. 500 cadauno.

Tanto per le prime come per i secondi il rimborso sarà eseguito mediante il ritiro del titolo originale munito di tutti gli stacchi non maturi al pagamento.

Sui titoli estratti cessa ogni decorrenza d'interesse dalla data normale del rimborso.

I pagamenti avranno luogo:

A Torino, presso la Cassa della Società (stazione di P. N.)

A Milano, presso il signor C. F. Brot, banchiere (via del Giardino).

E nelle seguenti stazioni:

Acqui - Alessandria - Arona - Asti - Bergamo - Biella - Bologna - Brescia (Agenzia di città) - Carrara - Casale - Chiavari - Chivasso - Codogno - Cremona - Cuneo - Ferrara - Firenze (Agenzia di città) - Genova P. P. - Genova (Agenzia di città) - Ivrea - Lodi - Lucca - Mantova (Agenzia di città) - Modena - Novara - Novi - Padova - Parma - Pavia - Pescia - Piacenza - Pinerolo - Pisa - Pistoia - Prato - Reggio - Rovigo - Savigliano - Savona - Spezia - Tortona - Treviso - Udine - Valenza - Venezia - Venezia (Agenzia di città) - Vercelli - Verona P. V. - Vicenza - Viareggio - Voghera e Veltri.

Torino, li 19 dicembre 1871.

5382 **La Direzione Generale.**

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI IN FIRENZE

Settimana 49ª dell'anno 1871 — 5209

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	VERSAMENTI	RITIRI
Risparmi	566	263	111,987 70	52,226 45
Depositi diversi	25	50	46,848 25	123,941 72
Casse affiliate di 1ª cl. in conto corr.	»	»	»	25,000 »
Casse affiliate di 2ª cl. idem	»	»	3,424 45	14,000 »
Associaz. It. per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme			162,260 40	215,168 17

MUNICIPIO DI CIVITAVECCHIA

Avviso per nuovo incanto e definitivo deliberamento.

A seguito della notificazione in data 18 corrente, colla quale si annunciava potersi presentare in questa segreteria comunale una offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo al quale vennero provvisoriamente aggiudicati gli appalti dei dazi di consumo per tutto l'anno 1872 sui generi risultanti dalla unita tariffa, si sono oggi in tempo utile ricevuti i seguenti partiti di aumento del ventesimo.

Per le bevande, aggiudicate per L. 85,000, sono state offerte L. 89,250.

Per le carni, aggiudicate per L. 39,000, sono state offerte L. 40,950.

Per le farine, aggiudicate per L. 30,700, sono state offerte L. 32,235.

Per gli olii, aggiudicati per L. 10,100, sono state offerte L. 10,605.

Per i coloniali, aggiudicati per L. 15,600, sono state offerte L. 16,380.

Col presente avviso pertanto si notifica che nel giorno 28 ripetuto dicembre, alle ore 11 antimeridiane, nella detta segreteria comunale, si procederà col metodo della estinzione di candele, ad un nuovo incanto, da aprirsi in base ai prezzi risultanti per le offerte di ventesimo; e definitivo deliberamento da seguire a candela vergine a favore dell'ultimo miglior offerente.

Per questo nuovo incanto sono richiamate le analoghe disposizioni contenute nel primo avviso di asta, in data 13 dicembre corrente, salvo quant'altro è contemplato dal regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870.

TARIFFA dei dazi di consumo e di vendita per la città e territorio di Civitavecchia.

DESIGNAZIONE DEI GENERI	Base	Dazio governativo	Dazio sopratassa comunale	TOTALE
BEVANDE.		L. C.	L. C.	L. C.
Vino comune, od aceto nazionale in fusti	Ettolitro	4 »	2 »	6 »
Tassa di vendita	»	»	2 45	2 45
Vino del territorio	»	4 »	»	4 »
Vino di lusso in fusti	»	»	18 »	18 »
Vino in bottiglie	Una	» 05	» 025	» 075
Vino in fiaschi non eccedenti il litro	»	»	» 075	» 075
Vino in fiaschi eccedenti il litro	Ettolitro	»	6 »	6 »
Tassa di vendita	»	»	2 45	2 45
Alcool (sino a 59 gr. dell'alcoolometro di Gay Lussac	»	12 »	6 »	18 »
ed acquavite (a più di 59 gradi come sopra	»	20 »	2 40	22 40
Liquori in bottiglie di qualunque specie	Una	» 40	»	» 40
CARNI.				
Buoi e manzi	Capo	25 »	12 50	37 50
Vacche, tori, bufali e bufale	»	17 »	8 50	25 50
Vitelli (sopranno	»	14 »	7 »	21 »
Vitelli (sottanno	»	8 »	4 »	12 »
Majali	»	10 »	5 »	15 »
Agnelli, abbacchi, capretti, pecore, capre, castrati e montoni	»	» 30	» 15	» 45
Carne (macellata fresca in pezzi	Quintale	17 »	8 50	25 50
Carne (salata e strutto	»	17 »	5 50	22 50
FARINE.				
Farine di frumento e paste	»	1 60	» 40	2 »
Farine, pane e paste d'ogni altra specie	»	1 »	» 50	1 50
OLII.				
Olio nazionale, vegetale ed animale	»	6 »	3 »	9 »
Olio del territorio	»	6 »	»	6 »
Olio minerale	»	3 »	1 50	4 50
COLONIALI.				
Zuccaro	»	6 »	3 »	9 »
Caffè, cacaos, pepe, cannella, cassa lignea, garofani, noce moscata, tè, vainiglia	»	»	9 »	9 »
Paste dolci, confetture, cioccolata, canditi ed ogni altra composizione e preparazione con zuccaro	»	»	12 »	12 »

Dalla Segreteria municipale, li 23 dicembre 1871.

5441 *Il Segretario Capo:* Avv. ERNESTO BENEDETTI.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Situazione a tutto il 30 Novembre 1871, col confronto di quella al 31 Ottobre 1871.

TITOLI	Al 31 Ottobre 1871 Attivo	Al 31 Ottobre 1871 Passivo	Al 30 Novembre 1871 Attivo	Al 30 Novembre 1871 Passivo
Danari per capitali fruttiferi — Amministrazioni dello Stato — Buoni del Tesoro	4,017,018 82	»	4,219,324 93	»
Amministrazioni dello Stato — Fondi pubblici	2,000,934 64	»	2,911,006 99	»
Amministrazioni dello Stato — Rendita consolidata 3 p. 100	45,859 14	»	46,049 42	»
Comuni e Provincie — Imprestiti diretti	5,482,622 75	»	5,087,894 54	»
Comuni e Provincie — Fondi pubblici	5,816,177 90	»	6,726,733 19	»
Corpi morali — Imprestiti diretti	4,572,923 39	»	4,591,336 07	»
Corpi morali — Fondi pubblici	3,183,614 76	»	3,188,911 99	»
Imprestiti a privati	8,539,902 42	»	8,672,519 40	»
» » contro deposito di valori pubblici	262,184 57	»	254,099 97	»
Debitori per capitali acquistati mediante sconto	2,454,044 69	»	2,505,794 57	»
RR. prefetture in conto esazioni	»	»	»	»
Cassieri delle Casse affiliate di 2ª classe in conto corrente	66,323 18	»	66,297 61	»
Debitori diversi infruttiferi	63,244 29	»	63,244 29	»
Nostra Cassa pel valore di titoli di credito depositati da diversi per cauzioni, ecc.	386,516 02	»	386,516 02	»
Masserizie e mobili	24,756 94	»	24,756 94	»
Benistabili (Acquisti, miglioramenti e nuove costruzioni)	792,651 23	»	792,651 23	»
Stampati e libretti in essere	12,227 36	»	12,227 36	»
Risparmi e depositi versati nella Cassa centrale	»	28,337,380 06	»	28,642,568 58
Casse affiliate di 1ª classe in conto corrente	»	2,573,609 90	»	2,536,099 98
Risparmi e depositi versati nelle Casse affiliate di 2ª classe	»	3,950,775 99	»	3,988,462 74
Doti infruttifere delle Casse affiliate di 2ª classe	»	30,269 »	»	30,269 »
Imprestiti passivi, conti correnti e cauzioni	»	540,969 51	»	557,964 68
Doti fruttifere delle Casse affiliate di 1ª classe	»	43,576 22	»	43,787 62
Creditori diversi per varii titoli	»	25,550 79	»	27,950 79
R. Governo per tassa di ricchezza mobile a carico dei nostri impiegati e pensionati	»	2,651 38	»	2,932 34
Fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per remunerare i nostri impiegati	»	»	»	»
Profitti e perdite sui titoli di pubblico credito	»	52,048 11	»	62,557 90
Pigionali	»	12,718 89	»	12,718 89
Tassa di registro e bollo sugl'imprestiti contro valori pubblici	»	55 48	»	65 82
Sconti attivi	»	470,993 84	»	467,056 88
Tassa di ricchezza mobile e diverse	63,418 21	»	65,069 31	»
Cassa di contanti	909,273 03	»	422,167 11	»
Fondo di riserva affetto a spese straordinarie di amministrazione	»	226,851 78	»	228,759 56
AVANZI AL NETTO	»	2,417,236 87	»	2,436,417 18
	38,693,688 34	38,693,688 34	39,036,600 96	39,036,600 96

Dalla Ragioneria della Cassa centrale di Risparmi e Depositi — Firenze, li 12 dicembre 1871.

Visto dal Direttore L. Strozzi Alamanni. — 5294 — *Il Primo Ragioniere* F. Pinucci.

SOCIETÀ ANONIMA DELLE FERROVIE DEL MONFERRATO

Ottava estrazione

per l'ammortizzazione delle 2932 obbligazioni emesse dai vari comuni interessati nella costruzione della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria.

TABELLA (*in ordine progressivo*) *delle 86 obbligazioni estratte in seduta pubblica il 20 decembre 1871.*

27	38	72	119	121	132	138	170	189
311	323	325	357	385	431	434	454	503
546	560	595	699	742	770	833	835	845
850	865	881	898	953	967	986	1065	1079
1083	1140	1180	1251	1314	1320	1324	1401	1417
1420	1444	1474	1645	1739	1758	1807	1818	1827
1841	1843	1898	1914	1917	1918	1941	1966	1972
1975	2000	2015	2095	2174	2300	2341	2466	2469
2486	2491	2526	2646	2619	2791	2803	2815	2839
2851	2856	2909	2915	2932.				

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare col 31 dicembre corrente, e dal 2 gennaio successivo avrà luogo il rimborso in L. 500 mediante restituzione di esse, munite dei vaglia non maturi al pagamento. — Detto rimborso verrà effettuato presso la Banca U. Geisser e C., via delle Finanze, n. 13, Torino.

Torino, 20 dicembre 1871.

5410 LA DIREZIONE.

REGIA PRETURA DEL 2° MANDAMENTO DI ROMA.

Il cancelliere sottoscritto per gli effetti prescritti dall'articolo 955 del vigente Codice civile, rende noto, che sotto il giorno sedici (16) del corrente mese di dicembre la signora Michelina Petrolini figlia del defunto Giuseppe, e moglie del signor Filippo Tarnassi ha dichiarato, conforme dichiara di accettare col beneficio della legge, e dell'inventario la eredità della di lei sorella Flavia Petrolini, che cessò di vivere qui in Roma nel giorno 24 ottobre 1871, ripetendo che il relativo inventario venne ridotto dal notaro di collegio signor Gradassi fin dal giorno 4 novembre decorso.

Si dichiara per norma e per qualunque effetto voluto dalla legge, che l'abitazione della defunta ridetta è situata qui in Roma, via del Corso, n. 281.

Dalla cancelleria della Regia pretura del secondo mandamento di Roma.

Li 22 dicembre 1871.

5446 A. ZANGRILLI, canc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Si notifica che per decreto dell'illustrissimo tribunale civile di Genova in data 22 settembre 1871, Maria Lavagna vedova del fu Rocco Moncalvo, residente in detta città, fu autorizzata a ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti la somma di lire 2250, credito spettante al nominato di lei marito, e rappresentato dalla relativa cartella avente il n. 6207, onde della stessa se ne abbia a servire pei bisogni di famiglia.

Il credito rappresentato da detta cartella spettava al detto Moncalvo in dipendenza del suo impiego nella regia marina, e l'inserzione è fatta a termini e per gli effetti di cui all'art. 102 e seguenti del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943, e per quelli altri fini che di diritto.

Genova, 12 dicembre 1871.

5394 L. E. VASSALLO, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Sull'istanza di Gaetano Capilupi fu Raffaele,

Il tribunale di Napoli con deliberazione del dì 11 decembre ha disposto

Che la Direzione del Debito Pubblico del certificato di rendita di annue lire trecentodieci, n. 38322, e l'altro di lire cinque, col n. 55500, in testa a Mª Matilde e Concetta Capilupi fu Niccola per la proprietà ed usufrutto ad Elisabetta Marino fu Tommaso Antonio, sieno intestati a Gaetano Capilupi fu Raffaele per la medesima proprietà, fermo rimanendo il vincolo di usufrutto a Marino, e che gli altri due certificati di lire cinquecento sessantacinque col n. 124787, e l'altro di lire quaranta col n. 23666, si formino due certificati, uno di lire quattrocentotrenta libero a favore di Gaetano Capilupi fu Raffaele, ed altro di lire centosettantacinque a favore dello stesso col vincolo d'inalienabilità a favore degli eredi di Sebastiano Capilupi in sicurtà del capitale di lire milleduecento settantacinque.

5401 AVV. GIUSEPPE NASTI.

AVVISO DI VENDITA GIUDIZIALE.
Secondo esperimento.

In virtù di sentenza emanata dall'eccellentissimo tribunale civile di Viterbo nell'udienza del giorno 17 luglio 1863 sopra istanza del signor Rocco Millarelli, possidente domiciliato in Bagnaja, colla quale venne ordinata la vendita dell'infrascritto stabile; ed in seguito della produzione della perizia redatta dall'agronomo signor Pietro Grispigni, effettuata nella cancelleria del tribunale li 12 novembre 1863 al fasc. della causa n. 310, protº del 1863, non che della produzione del capitolato per la vendita giudiziale, e dell'estratto delle iscrizioni ipotecarie, effettuato come sopra li 15 aprile 1870,

Nel giorno di sabato 30 dicembre 1871, alle ore 10 ant., nella sala del palazzo comunale di Viterbo, si venderà, col mezzo del pubblico incanto, il seguente fondo, cioè:

Terreno ortivo con rimesse atte pel bestiame caprino, posto in Tessennano in contrada la Caprareccia, confinante i beni di Maria Braca, la via del Soccorso, comune di Tessennano, salvi ecc., valutato scudi 50, pari a lire 268 75.

Il primo prezzo sul quale si aprirà l'incanto è il valore come sopra attribuito al suddetto fondo dal lodato signor Pietro Grispigni, e cogli aumenti dei decimi voluti dalla legge.

5454 ANGELO CANEVARI, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

La seconda sezione del tribunale civile e correzionale di Roma con ordinanza emanata in camera di consiglio li 11 dicembre 1871 ha ordinato ed autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico a convertire in rendita semplice al portatore le due cartelle intestate ad Agostino Candi, di bo. me., l'una della rendita di scudi 79 e baiocchi 86, pari a lire 426 58, di certificato n. 45793, di reg. n. 20610; e l'altra di scudi 70, pari a lire 376 25, di certificato n. 75794, di reg. n. 20615, per essere consegnate quella a Carolina Clementi vedova Candi, questa a Filippo Candi, elettivamente domiciliati nello studio del loro procuratore sig. Achille Sironi, dal quale sono rappresentati.

5403 Dott. ACHILLE SIRONI, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cosenza in prima sezione, con deliberazione del 3 aprile 1871 ha riconosciuto per effetto ereditario il signor Francesco Giuliani legittimo possessore dei titoli di rendita iscritti sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore de'suoi defunti germani Cesare per lire 60, numero del certificato 16579, e Gaspare per lire 85, numero del certificato 16580.

GIACOMO DEL GIUDICE, deputato al Parlamento.

5352

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Con deliberazione della 4ª sezione del tribunale civile di Napoli del 30 ottobre 1871 è stato ordinato dalla Direzione del Debito Pubblico che l'annua complessiva rendita di lire quattrocento cinquantacinque inscritta in capo del defunto Semeria Francesco, giusta i due certificati segnati coi num. 124702 e 100368, sia trasferita ed intestata ai suoi figli ed eredi accettanti Giacinto ad Ernesto, cioè per lire dugento trenta al primo e per le altre lire dugento venticinque al secondo.

5440 BIAGIO DEL GIUDICE, proc.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

SECONDO ESPERIMENTO D'ASTA.

Essendo andato deserto l'esperimento d'asta che giusta l'avviso del 28 novembre 1871 oggi doveva aver luogo per l'appalto dei lavori di una seconda variante al passo della strada nazionale n. 20, Genova-Piacenza, fra Coni e Dolgo, attraverso il Rio della Libbia, per allontanare il tratto di detta strada tra il Rio Fellino e quello di Sant'Andrea dai terreni in dilamazione e dal pericolo della tagliata di Rocca Ferrara, della lunghezza di metri 1717 59, il qual progetto è stato compilato dall'ufficio tecnico governativo,

Si fa noto

che si terrà un secondo pubblico incanto in Piacenza, in una sala della prefettura, il giorno di venerdì 5 gennaio 1872, alle ore 11 antimeridiane, per deliberare i lavori suddetti al miglior offerente, od anche a quel solo che si presenterà per addire all'asta, sotto le seguenti condizioni:

1. Per essere ammessi all'asta dovranno i signori concorrenti presentare:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'Autorità del luogo di domicilio dei concorrenti;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi.

Dovranno fare un deposito in numerario o biglietti della Banca Nazionale in L. 2000, come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta; questo verrà restituito, terminata l'asta, agli accorrenti, meno quello dell'aggiudicatario.

3. L'incanto sarà aperto sulla somma di L. 44,094 82, ed avrà luogo col metodo dell'estinzione della candela vergine, ed i ribassi dovranno farsi in proporzione di un tanto per cento non inferiore ad un mezzo di unità per ogni cento, ossia di centesimi 50 per ogni cento lire.

4. All'atto della stipulazione del contratto il deliberatario dovrà prestare una cauzione di L. 4000, in numerario o biglietti della Banca Nazionale, od in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al valor corrente della Borsa in Roma. Ciò eseguito si restituirà all'appaltatore il deposito provvisorio di L. 2000, meno L. 800 che si riterranno come fondo per le spese d'asta. Dovrà all'atto stesso presentare una persona idonea e proba che si obblighi di condurre a termine lo appalto nel caso di morte o di assoluto impedimento dell'appaltatore.

5. Il tempo utile per presentare il ribasso del ventesimo del prezzo deliberato scadrà il giorno 20 gennaio 1872, alle ore 11 antimeridiane.

6. I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi sei a decorrere dalla data del relativo verbale di consegna.

7. Tutte le spese d'asta e di contratto sono a carico dell'accollatario.

Il capitolato e le altre carte relative sono ostensibili nella segreteria della prefettura nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Piacenza, 20 dicembre 1871.

5436 *Il Segretario incaricato*: SACCHI PIETRO.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

NOTIFICAZIONE.

Il signor Giovanni Petrucci con istanza in data 28 agosto 1871 ha chiesto una modificazione dalla parte di levante ai limiti delle miniere di solfo, denominata Beratella Seconda, sita nel comune di Mercato Saraceno, circondario di Cesena, entro i quali gli venne concessa la facoltà di proseguire i lavori della miniera stessa con Reale decreto 8 dicembre 1870.

Si è fatto procedere dall'ingegnere delle miniere alla verifica del piano e della delimitazione della superficie domandata in ampliazione della concessione, ed in seguito a tale operazione venne determinata sul terreno la delimitazione della superficie medesima nei punti designati da caposaldi in relazione all'allineamento tra la casa Intanza di proprietà Ricchi e quella di Navacchio num. 178, per un'area di ettari 20 86 70, col modo indicato dal relativo verbale in data 17 ottobre 1871, che assieme al piano trovasi visibile in questa prefettura.

In conformità pertanto al disposto dell'art. 43 della legge mineraria 20 novembre 1859, alle norme della quale fu stabilito attenersi dall'art. 6° del decreto ministeriale 11 aprile 1865, emanato in esecuzione del R. decreto 23 marzo stesso anno, n. 2216, concernente la coltivazione delle miniere in questa provincia, si deduce a pubblica notizia la predetta istanza colla presente notificazione, la quale sarà pubblicata per tre domeniche consecutive in questo capoluogo di provincia, alla porta della sottoprefettura di Cesena e nel comune di Mercato Saraceno, non che inserta nel giornale della provincia e nel giornale ufficiale del Regno.

Il termine utile a presentare opposizioni scadrà il trentesimo giorno da quello dell'ultima di dette pubblicazioni.

Forlì, 22 dicembre 1871.

5430 *Il Prefetto* MALUSARDI.

Alla Gazzetta d'oggi va unito un Supplemento contenente Avvisi d'asta ed Annunzi giudiziari.